



Mons. Michele Pennisi
Arcivescovo di Monreale

**STATUTO
DELLA FEDERAZIONE DIOCESANA
DELLE CONFRATERNITE**

Art. 1

La Federazione delle Confraternite dell'Arcidiocesi di Monreale riunisce le Confraternite canonicamente erette e riconosciute nella stessa arcidiocesi con l'intento, da un lato, di radicarle nella loro più autentica tradizione cristiana aprendole ad una corresponsabile assunzione della missione della Chiesa locale e, dall'altro, di favorire la crescita di un rapporto di reciproca stima, aiuto ed amicizia tra le stesse confraternite.

Art. 2

Per far parte della Federazione, ogni confraternita presenta richiesta scritta al Presidente che l'accoglie, se viene approvata dal consiglio direttivo. L'esclusione di una confraternita dalla Federazione avviene per gravi motivi con delibera del consiglio direttivo, sentito il parere dell'Arcivescovo.

Art. 3

Sono organi della Federazione l'Assemblea, il Consiglio direttivo e il Presidente.

Art. 4

L'assemblea è formata dai presidenti (o governatori o superiori o responsabile) delle confraternite aderenti. In caso di grave impedimento, il Presidente di una confraternita può delegare a partecipare alle sedute dell'assemblea un altro membro della stesse confraternite. L'assemblea è convocata dal Presidente della Federazione almeno una volta l'anno e ogniqualvolta se ne presenta la necessità o se è richiesto per iscritto da almeno un terzo degli aderenti. La presiede lo stesso Presidente, vi partecipa sempre il consiglio direttivo e vi interviene, senza titolo di voto, l'assistente ecclesiastico della Federazione. Delibera circa incontri formativi per i membri delle confraternite aderenti o circa impegni che le stesse confraternite assumono per la loro vita interna e la loro presenza nella Chiesa diocesana. Approva gli annuali bilanci preventivi e consuntivo della Federazione. Le sue sedute sono valide con la presenza, in prima convocazione di almeno metà più uno degli aventi diritto e, in seconda convocazione di almeno un terzo. Ogni convocazione avviene con lettera spedita almeno cinque giorni prima della seduta.

+ Michele Pennisi

Art. 5

Il consiglio direttivo è composto di dodici membri due per ogni vicariato eletti dai presidenti delle confraternite di ogni vicariato più il Presidente uscente. Non possono essere eletti due membri della stessa confraternita. Il Consiglio al suo interno elegge, con voto palese, un vice Presidente che, in casi di impedimento del Presidente e su sua delega, lo sostituisce, un segretario e un cassiere. Il consiglio è l'organo esecutivo della Federazione. Cura l'attuazione delle delibere dell'assemblea e delibera sulle domande di ammissione alla Federazione. Il segretario redige i verbali delle sedute dell'assemblea e dello stesso consiglio, cura la corrispondenza della Federazione ed è responsabile della tenuta del suo archivio. Il cassiere cura la gestione amministrativa e contabile della Federazione. La durata del mandato del consiglio è triennale. Alle sue riunioni partecipa l'assistente ecclesiastico della Federazione.

Art. 6

Il Presidente è nominato dall'Arcivescovo da una terna di nominativi presentata all'ordinario diocesano dal consiglio direttivo. Rappresenta la Federazione e ne dirige l'attività nel rispetto dello statuto e delle delibere dell'assemblea. Convoca e presiede l'assemblea e il consiglio direttivo. Rappresenta la Federazione, anche, presso il Consiglio pastorale diocesano, la Consulta diocesana delle aggregazioni laicali e la Confederazione delle confraternite delle diocesi d'Italia cui la Federazione aderisce. Il suo mandato ha durata triennale.

Art. 7

Il vice Presidente, eletto dal consiglio direttivo, collabora con il Presidente e lo sostituisce su sua delega. Venendo a mancare per qualsiasi motivo il Presidente, ne assume l'incarico *ad interim* fino alla nomina del nuovo Presidente.

Art. 8

L'assistente ecclesiastico della Federazione è il direttore del Servizio diocesano per le confraternite. Il suo compito è di orientare e animare la Federazione verso un'assunzione sempre più consapevole della missione evangelizzatrice della Chiesa diocesana.

Art. 9

Ogni confraternita aderente alla Federazione versa una quota annua il cui importo è fissato dall'assemblea e che serve, assieme ad altre eventuali risorse, a finanziare l'attività della Federazione.

Art. 10

Eventuali modifiche al presente statuto sono deliberate dall'assemblea con voto segreto e a maggioranza dei partecipanti e, per essere esecutive, devono essere approvate dall'Arcivescovo.

Monreale, 4 febbraio 2015

Prot. n. 33/15

